

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LIX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	465
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	465
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
SIMONACCI ed altri: Disciplina dell'inse- gnamento dello sci (1611) . . . . .	466
PRESIDENTE . . . . .	466, 469, 470, 471, 472, 473 474, 476, 478, 479, 482, 483, 484, 486, 487
ALATRI . . . . .	471, 472, 475
AMADEI LEONETTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	478
BISANTIS . . . . .	475, 481
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	469, 470, 471, 473, 474, 475 481, 484
DI GIANNANTONIO . . . . .	486
GAGLIARDI, <i>Relatore</i> . . . . .	468, 469, 470, 471, 472 474, 475, 481, 482, 485
LOMBARDI RUGGERO . . . . .	466, 468, 469, 470, 471 472, 475, 478, 481, 482, 485, 486, 487
MATTARELLI GINO . . . . .	471, 474
MAULINI . . . . .	467, 469, 471, 474, 478, 481, 482 484, 487
RUSSO SPENA . . . . .	467, 468, 471, 475, 478 481, 486
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turi- smo e lo spettacolo</i> . . . . .	471, 472, 475, 482, 487
SEMERARO . . . . .	482, 483, 485
SIMONACCI . . . . .	475, 486, 487
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	487

La seduta comincia alle 9,40.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 aprile 1966.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cattaneo Petrini Giannina e Dietl.

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bernetic Maria, Levi Arian Giorgina e Belci sostituiscono rispettivamente i deputati Lajolo, Pagliarani e Rampa per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

La commemorazione dell'onorevole Gex sarà fatta naturalmente dal Presidente della Camera, ma è bello che lo ricordiamo e lo rimpiangiamo anche noi, con affettuosa semplicità, tenendo presente anche la particolare circostanza, ricordatami dall'onorevole Ceccherini, che l'onorevole Gex ha partecipato ai lavori del Comitato ristretto che ha formulato il nuovo testo del provvedimento relativo alla disciplina dello sci che tra breve esamineremo.

Sappiamo che l'onorevole Corrado Gex è stato vittima con altri suoi amici di una tragedia dolorosissima. Noi esprimiamo il rimpianto più affettuoso per aver perduto un collega così valoroso e così ardente nell'adempimento della sua missione.

Anche da questa Commissione inviamo ai familiari dell'onorevole Gex e a tutta la Valle d'Aosta il senso della più profonda partecipazione del nostro dolore.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci ed altri: Disciplina dell'insegnamento dello sci (1611).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci, Graziosi, Corona Giacomo, Gex, Fracassi: « Disciplina dell'insegnamento dello sci » n. 1611.

Ricordo agli onorevoli Commissari che a conclusione della discussione generale si era demandato ad un Comitato ristretto il compito di predisporre un nuovo testo del provvedimento. Ora esprimo giustamente, a nome di tutta la Commissione, le mie felicitazioni nei riguardi del Comitato ristretto, il quale ha svolto rapidamente il suo lavoro e che con la fecondità della sua collaborazione ci ha sottoposto un testo che credo sufficientemente esauriente.

Passiamo quindi all'esame degli articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto.

LOMBARDI RUGGERO. Mi pare che una discussione sul nuovo testo redatto dal Comitato ristretto non possa risultare inopportuna. Il Comitato ristretto non ha provveduto completamente a dirimere alcune difficoltà sorte durante la discussione generale, relative al timore che con il provvedimento in esame si costituisse una specie di esclusiva a favore di una categoria, di una corporazione quasi privilegiata.

Con il permesso dell'onorevole Presidente, avrei intenzione di svolgere sin da ora alcune osservazioni generali, che poi concretizzerò in emendamenti.

PRESIDENTE. Ritengo che l'onorevole Lombardi, non solo per ragioni di comprensione, ma anche per ragioni di maggior scrupolo, possa premettere all'esame specifico dei singoli articoli le sue considerazioni di carattere generale.

LOMBARDI RUGGERO. Ringrazio il Presidente. Desidero ricordare un esempio assai indicativo, anche se non si riferisce allo sport

e allo sci. A Pompei ho dovuto constatare che il corpo di guide, costituitosi formalmente come cooperativa per condurre i turisti a visitare gli scavi archeologici; era formato da 60 persone per disposizione del Ministero della pubblica istruzione, le quali accompagnavano facilmente i gruppi di trenta o quaranta turisti, ma se, per esempio, due o tre persone avessero voluto visitare gli scavi, non trovavano guide disponibili. Nel corpo di guide esistevano dei sordi e dei muti, che continuavano a far parte formalmente del corpo per evitare che subentrassero altre guide. I guadagni erano veramente ingenti: raggiungevano la media di 35 mila lire al giorno.

Ho citato questo esempio perché non vorrei che venissero a costituirsi circoli chiusi. Mi rendo conto, circa il problema degli sport invernali, della necessità, per il Comitato olimpico nazionale e per il CONI, di poter costituire enti che con serietà e tecnica elevata possano preparare bravi atleti per le grandi gare nazionali ed internazionali.

Non dobbiamo tuttavia dimenticare che nei campi di sci occorre molta gente, studenti, operai, impiegati, ecc. Specialmente nel periodo delle vacanze natalizie, molti genitori accompagnano i loro figli a trascorrere un breve periodo di riposo sui campi di neve. Molti ragazzi tentano l'impresa dello sport sciistico, non per arrivare all'agonismo, ma per poter trascorrere giornate sane e serene, esercitandosi in un'attività che giova al fisico, al morale, e che si riflette positivamente sull'educazione della nostra gioventù.

Ora, a mio parere, dobbiamo fare in modo che non vi sia una scuola di sci organizzata in modo chiuso, cioè che abbia l'esclusiva dell'insegnamento dei primi elementi dello sci su quei giovani che si recano saltuariamente in montagna, magari solo la domenica, oppure otto giorni all'anno. Le lezioni di sci costano enormemente; a questa spesa, bisogna aggiungere quella degli impianti di risalita.

Lasciamo pure la possibilità di emergere a coloro che hanno a disposizione mezzi, tempo e capacità. Ma non eliminiamo la possibilità che il modesto impiegato, o il figlio dell'operaio, o lo studente principiante, ricevano i primi rudimenti dello sci da valligiani, artigiani, geometri disoccupati e maestri elementari della zona. Le mie affermazioni derivano in gran parte dalla personale lunga esperienza di appassionato delle nevi. Non bisogna escludere l'insegnamento privato dello sci, a lato della scuola nazionale di sci, che è destinata a fornire, agli elementi più for-

tunati e più capaci, quella preparazione tecnica che permetterà loro di partecipare perfino a gare nazionali ed internazionali, per il beneficio di questo sport in Italia e all'estero.

Nell'articolo 3 è detto che il numero degli aiuto-maestri non deve essere superiore ad uno per maestro. Non comprendo la ragione di questa limitazione se non con una interpretazione di chiusura o limitazione.

Inoltre, nell'articolo 22 è contenuto il divieto di esercitare l'attività di maestro di sci e di aiuto-maestro senza l'iscrizione nel ruolo e nel registro speciale. Ciò va a danno di quei discreti sciatori che occasionalmente integrano i propri guadagni svolgendo, a mio avviso, un'attività molto utile, che va incontro ai bisogni di un gran numero di giovani che, nella giornata trascorsa sui campi di neve, trovano ristoro alle fatiche settimanali.

In conclusione, a parte la scuola di sci, che dovrà essere in grado di formare un seminario di campioni, dobbiamo permettere l'esistenza degli insegnanti privati che impartiscano quelle piccole nozioni necessarie alle poche ore di « campetto » e di facile discesa, per la soddisfazione del corpo e dello spirito e nell'intento di aumentare l'affluenza e l'interesse della nostra popolazione verso uno sport così sano e così bello.

MAULINI. Avendo già dato il mio assenso, a nome del gruppo cui appartengo, nei confronti della proposta di legge in discussione, desidero (mantenendo ferme le posizioni del comitato ristretto) rispondere alle osservazioni dell'onorevole Lombardi Ruggero, cui non rimango insensibile.

L'onorevole Lombardi Ruggero chiede la possibilità dell'esercizio occasionale dell'insegnamento dello sci. Ma ciò, mi pare, è proprio quanto il provvedimento in questione, anche se non espressamente, tende ad evitare! Allo stesso modo, non concordo sulla creazione di appositi enti: abbiamo fin troppi enti in Italia! Non sarebbe male, invece, se a questi enti potessero sostituirsi le scuole che sorgono volontariamente.

Il nostro gruppo aveva previsto ciò che paventa ora l'onorevole Lombardi, in quanto aveva chiesto che fosse inserito un articolo, che porta il numero 25, nel quale si stabilisce che le norme della presente legge non si applicano all'attività della scuola media obbligatoria, ove la pratica dello sci è prevista come attività di educazione fisica, nonché all'attività per ragazzi sino ai 12 anni condotta da associazioni alpinistiche o scialpinistiche non aventi scopo di lucro.

Esiste il pericolo che queste scuole diventino un qualche cosa di diverso da ciò che era nelle nostre intenzioni. Occorre tener presenti le esigenze di questa categoria, composta da gente povera di montagna e che non può adattarsi ad altre attività, vivendo nella stagione invernale con i proventi derivanti dall'attività dell'insegnamento dello sci.

Nella seduta precedente avevamo stabilito di tener conto della esigenza di non dare un orientamento corporativistico al provvedimento in discussione. Noi pensiamo di avere accettato alcune proposte democraticamente avanzate dall'associazione maestri di sci e fatte proprie dalla regione Trentino-Alto Adige.

All'interno del Comitato ristretto, tuttavia, nell'economia della trattativa, ci è parso che si garantisse la possibilità per i ragazzi di recarsi in montagna con istruttori, eventualmente del C.A.I. e dell'U.I.S.P., per poter usufruire dei primi rudimenti dell'insegnamento dello sci.

La nostra posizione è favorevole in definitiva se la maggioranza volesse prendere in considerazione alcuni suggerimenti dell'onorevole Lombardi.

RUSSO SPENA. L'onorevole Lombardi ha richiamato nel suo intervento una certa organizzazione delle guide di Pompei, sollevando un problema che veramente sfugge alla competenza napoletana.

Desidero innanzitutto precisare che l'organizzazione corporativistica delle guide di Pompei ha una certa efficacia, in quanto elimina i petulanti intorno ai turisti e ha il compito di illustrare una materia archeologica di difficile intendimento, molte volte anche per professori.

Circa i guadagni di queste guide, denunciati dall'onorevole Lombardi, desidero specificare che, trattandosi di lavoro stagionale, le guide, anche se raggiungono nei mesi di maggior affluenza di turisti cifre abbastanza elevate, guadagnano normalmente il minimo necessario per vivere. Ho voluto fare questa precisazione per spezzare una lancia in difesa dei lavoratori del turismo napoletano.

Desidero ora avanzare una considerazione di carattere generale circa il provvedimento in esame. L'onorevole Lombardi si preoccupa del fatto che, creando queste scuole di maestri di sci, non vi possa essere un libero esercizio, autonomo, per l'insegnamento occasionale durante i periodi di maggiore afflusso di sciatori nei campi di neve.

Ora, la proposta di legge crea o non crea un'esclusiva di esercizio della professione di maestro di sci?

Questo è un punto che bisogna chiarire. Sarebbe opportuno che fosse fissato nel provvedimento il carattere di professionalità della pratica dell'insegnamento dello sci, altrimenti, non derivando un'esclusiva di esercizio da parte degli abilitati maestri, il problema sollevato dall'onorevole Lombardi non ha ragione di essere.

GAGLIARDI, *Relatore*. L'articolo 22 del testo predisposto dal Comitato ristretto proibisce l'attività di maestro di sci a chi non è iscritto nel ruolo e nel registro dei maestri o degli aiuto-maestri.

RUSSO SPENA. In questo caso le perplessità dell'onorevole Lombardi sono giuste.

Ho rilevato inoltre che all'organismo dirigente della scuola dei maestri di sci sono conferite facoltà disciplinari, e, tra queste, la possibilità della sospensione e della radiazione dall'albo. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla probabile incostituzionalità di questa norma, in quanto l'esercizio di questa attività è libero e può venire compresso dalla legge mediante un'autorizzazione amministrativa. In astratto tutti i cittadini hanno diritto di fare i maestri di sci, la legge per ragioni di ordine pubblico stabilisce un albo e poi concede un'autorizzazione.

Quando è scattata l'autorizzazione, si ripristina il diritto soggettivo. In materia di diritti soggettivi, la compressione dei medesimi non può essere affidata che all'autorità giudiziaria ordinaria; perciò, se per materia disciplinare è possibile comminare la censura o il richiamo, si ritiene autorevolmente che non sia possibile comminare la sospensione e la radiazione, perché ciò incide sul diritto soggettivo del cittadino, e necessita il controllo della giurisdizione.

Il problema è stato recentemente posto per tutti gli ordini professionali. Ricordo che nella passata legislatura (con 24 voti contro 1, il mio) si ritenne che anche l'albo degli avvocati e procuratori, che contemplava la possibilità di infliggere la radiazione, contenesse un arbitrio, una norma non costituzionale. In genere, la pratica ha fatto ritenere che contro le deliberazioni finali, che stabiliscono definitivamente la transazione, si possa fare ricorso giurisdizionale in sede amministrativa al Consiglio di Stato, ritenendosi queste sentenze e decisioni atti amministrativi definitivi. Ma resta il dubbio che la sospensione e la radiazione siano incostituzionali. Per-

tanto, sarebbe consigliabile che il provvedimento prevedesse espressamente un ricorso giurisdizionale contro il provvedimento definitivo di sospensione o di radiazione.

GAGLIARDI, *Relatore*. A mio avviso, la discriminante fra le varie opinioni in questa sede espresse passa non tra chi vuol creare una casta chiusa di maestri di sci e chi non la vuol creare, ma tra chi considera in pieno l'importanza di questa attività — che ha riflessi sulla natura fisica e psichica di coloro che vengono affidati ai maestri — e chi vuole invece che l'attività rimanga libera, allo stato anarchico. Tutte le preoccupazioni sollevate dai vari colleghi sono state accuratamente vagliate in sede di Comitato ristretto. Se è vero che si crea un ruolo e un registro per maestri e aiuto-maestri, è anche vero che detto ruolo e registro non sono chiusi: chiunque vi può adire, purché offra le opportune garanzie di capacità e moralità. Inoltre, considerata la situazione dei ragazzi di una certa età, per i quali è impossibile pretendere che abbiano un maestro adulto e pagato normalmente, è stato opportunamente inserito un articolo (nel quale io propongo di elevare il limite di età da 12 a 14 anni), grazie al quale le norme della proposta di legge non verranno applicate all'attività della scuola media obbligatoria, ove la pratica dello sci è prevista come attività di educazione fisica, nonché all'attività per ragazzi sino ai 12 anni condotta da associazioni alpinistiche o scialpinistiche non aventi scopo di lucro.

D'altra parte, non possiamo permettere che ragazzi di 15-16 anni siano affidati a chichessia nell'affrontare pericolose discese.

LOMBARDI RUGGERO. A Cortina, i 40 incidenti di media che si verificano ogni giorno avvengono nelle discese destinate ai grandi sciatori. Sono proprio gli sciatori provetti che si rompono le gambe!

GAGLIARDI, *Relatore*. Si tratta di uno sport che è in se stesso piuttosto pericoloso.

A mio giudizio, è stato svolto un buon lavoro, nel senso che vengono garantite la salute e l'incolumità dei cittadini, e che non viene creata una « casta chiusa ». Per quanto riguarda la limitazione di un solo aiuto-maestro per ogni maestro di sci, si è cercato con ciò di evitare grosse speculazioni.

A proposito delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Russo Spena, non mi resta che dare lettura del parere della IV Commissione Giustizia: « All'articolo 30 sostituire le parole « ad un collegio arbitrale » con le altre « ad una commissione » per evitarlo, da un

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

lato, la creazione di un giudice speciale in contrasto con i principii costituzionali, sia, dall'altro, per consentire alle parti interessate, dopo la decisione della commissione, di adire il giudice ordinario dato che, molto probabilmente, l'attività di questa commissione dovrà vertere su problemi di diritti soggettivi quali retribuzioni, ferie, orari di lavoro, eccetera ».

Ritengo con molta decisione che il Comitato ristretto abbia svolto un buon lavoro. In ogni caso, passando all'esame degli articoli, sarà possibile apportare al testo quelle modifiche che si riterranno opportune.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'art. 1 nel testo originario:

## ART. 1.

È istituito un albo nazionale dei maestri di sci. L'iscrizione all'albo abilita all'insegnamento dello sci.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 1.

« È istituito un ruolo nazionale dei maestri di sci ed un registro speciale per aiuto-maestri di sci.

L'iscrizione al ruolo ed al registro abilita all'insegnamento ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Propongo alla Commissione di aggiungere all'articolo 1 del testo del Comitato ristretto il seguente comma: « L'esercizio dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 123 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

GAGLIARDI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento aggiuntivo, anche se desidero far rilevare che, oltre al rilascio del previsto diploma o certificato a chi ha espletato tutto il necessario *iter* per essere dichiarato maestro di sci, viene a stabilirsi una ulteriore licenza. Del resto, posso assicurare che si è agito in perfetta considerazione del disposto dell'articolo 123 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Dal canto mio, propongo un emendamento soppressivo della parola « speciale » dopo la parola « registro » non solo nel presente articolo 1, ma in qualunque altro articolo compaia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gagliardi.

(È approvato).

LOMBARDI RUGGERO. Propongo di sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente: « L'insegnamento nelle scuole di sci di cui al presente articolo è riservato agli iscritti al ruolo e al registro di cui agli articoli seguenti ».

GAGLIARDI, *Relatore*. Questo emendamento si allontana molto dallo spirito della legge. Mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Lombardi Ruggero, testé annunciato.

(Non è approvato).

MAULINI. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di non presentare l'emendamento che ha preannunciato. Il provvedimento ha già tenuto conto dell'esistenza di un testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e non penso sia necessario in ogni legge richiamare le norme di un'altra.

GAGLIARDI, *Relatore*. Vi può essere un vantaggio, in quanto essendo noto all'autorità di pubblica sicurezza che chi insegna lo sci ha la patente per esercitare questo mestiere, si possono evitare possibili contestazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 1, proposto dal Governo: « L'esercizio dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 123 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

## ART. 1.

È istituito un ruolo nazionale dei maestri di sci ed un registro per aiuto-maestri di sci.

L'iscrizione al ruolo ed al registro abilita all'insegnamento.

L'esercizio dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 123 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2 nel testo originario, non modificato dal Comitato ristretto:

## ART. 2.

I maestri di sci possono esercitare la loro attività in tutto il territorio dello Stato, sia individualmente, sia come componenti di una

scuola di sci autorizzata ai sensi della presente legge.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

Dò lettura dell'art. 3 del testo originario:

ART. 3.

L'esercizio è consentito anche ai maestri-aiuto per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni dall'iscrizione in apposito registro speciale, alle dipendenze di una scuola di sci, in numero non superiore ad uno per maestro;

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 3.

L'esercizio è consentito agli aiuto-maestri per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni dall'iscrizione nell'apposito registro, alle dipendenze di una scuola di sci, in numero non superiore ad uno per maestro.

LOMBARDI RUGGERO. Propongo che siano soppresse le parole « alle dipendenze di una scuola di sci », in quanto l'istruttore, essendo aiuto-maestro, possiede le qualifiche necessarie per esercitare il suo mestiere.

Non capisco inoltre perché il numero degli aiuto-maestri debba essere limitato ad uno per maestro di sci. Esistono infatti molte belle località nuove, da sfruttare sciisticamente, dove non vi è una scuola di sci e dove vi è un solo maestro, il quale potrebbe servirsi della collaborazione di più aiuto-maestri per soddisfare le numerose richieste d'insegnamento di questo sport.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rendo conto dell'eccezione sollevata dall'onorevole Lombardi relativa alla limitazione del numero degli aiuto-maestri. Tuttavia una limitazione è necessaria, altrimenti nelle stazioni turistiche idonee allo svolgimento di questo sport assisteremo al fenomeno di un solo maestro di sci seguito da una miriade di aiuto-maestri, con possibili sfruttamenti da parte del maestro dei suoi aiuti, come avviene normalmente nel campo medico.

Sarei favorevole comunque a limitare a due il numero degli aiuto-maestri.

GAGLIARDI, *Relatore*. Sono favorevole all'elevazione a due del numero degli aiuto-maestri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento della dizione « alle dipendenze di una scuola di sci ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento inteso a sostituire le parole « ad uno per maestro » con le altre « a due per maestro ».

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

ART. 3.

L'esercizio è consentito agli aiuto-maestri per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni dall'iscrizione nell'apposito registro, in numero non superiore a due per maestro.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'art. 4 nel testo originario:

ART. 4.

L'albo nazionale dei maestri di sci ed il registro speciale dei maestri-aiuto sono tenuti dalla Commissione Scuole e Maestri della F.I.S.I.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato.

ART. 4.

Il ruolo nazionale dei maestri di sci ed il registro degli aiuto-maestri sono tenuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano presso la Commissione Scuole e Maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali.

Pongo in votazione l'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'art. 5 nel testo originario:

ART. 5.

Per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere immune da precedenti o pendenze penali;
- c) serbare buona condotta;
- d) essere in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- e) essere in possesso di certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegna-

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

mento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario;

f) aver compiuto il 21° anno di età.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 5.

Per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci è necessario:

a) essere immune da precedenti penali;

b) avere buona condotta;

c) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;

d) essere in possesso di certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegnamento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario;

e) avere compiuto il 21° anno di età;

f) essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'art. 13.

MAULINI. Vorrei chiedere all'onorevole Relatore una spiegazione circa la dizione « essere immune da precedenti penali ».

GAGLIARDI, *Relatore*. La dizione significa che per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci occorre presentare il certificato del casellario giudiziario.

ALATRI. Anche una contravvenzione può rappresentare un ostacolo?

LOMBARDI RUGGERO. Mi sembra sia il caso di precisare con maggiore chiarezza che cosa si intende per « precedenti penali ». Deve essere escluso dall'iscrizione nel ruolo dei maestri di sci anche chi ha avuto un incidente automobilistico?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. E nella prassi di molti concorsi pubblici escludere chi abbia dei precedenti penali. Inoltre, in presenza di un certificato penale, è sempre possibile entrare nel merito della condanna.

RUSSO SPENA. È ovvio che ciò sia lasciato alla discrezionalità degli organi competenti. In proposito, esiste una larga giurisprudenza.

MAULINI. E non potremmo noi addivenire ad una formulazione più precisa?

PRESIDENTE. Sono dell'opinione di non modificare la formulazione. Oltre tutto, non sarebbe facile in questo caso.

MAULINI. Perché non aggiungere, dopo le parole « precedenti penali » la parola « infamanti »?

GAGLIARDI, *Relatore*. Coloro che si trovano in attività di servizio in base alle norme transitorie vi rimangono. Coloro che

avessero commesso un reato possono ottenere l'abilitazione entro un certo numero di anni. Il problema si pone per il futuro: è bene che i candidati sappiano di dover osservare questa regola.

ALATRI. Non so se si possa fare una distinzione fra reati colposi e non colposi.

MATTARELLI GINO. La presente formula viene usata nei concorsi pubblici. Ma chi ha avuto precedenti penali per contravvenzioni è sempre stato ammesso ai concorsi pubblici.

PRESIDENTE. La diffamazione, per esempio, non è un reato colposo. Ma credo si possano ammettere anche coloro che si sono resi colpevoli di ingiuria e diffamazione.

ALATRI. Una certa casistica esiste nella proposta di legge. Nell'articolo 17 si stabilisce che la radiazione dal ruolo o dal registro è pronunciata anche nel caso in cui il maestro o aiuto-maestro abbia subito condanna, a seguito di sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo. Propongo di giungere ad una formula simile anche nel caso in questione.

GAGLIARDI, *Relatore*. Propongo di conservare la formula usata.

PRESIDENTE. È giusto. L'adozione di questa formula è certamente stata suggerita anche dal fatto che una eventuale casistica porterebbe a definizioni di difficile determinazione.

ALATRI. Propongo di adottare la formula prevista all'articolo 17.

MAULINI. Noi ritiriamo la nostra proposta, purché resti chiaro a verbale che nel caso di una eventuale contestazione si intenda valido ciò che ha detto l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Non abbiamo espresso opinioni personali, ma opinioni che traggono la loro origine da una giurisprudenza attuale.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei maestri di sci non è compresa la cittadinanza italiana.

Noi abbiamo discusso a lungo, in sede di Comitato ristretto sul carattere della materia che stiamo esaminando. Si tratta di una materia che rientra tra le attività e i servizi di natura sportiva, svolti anche a titolo professionale, cui si estende il regolamento generale concordato in sede comunitaria per la graduale liberalizzazione del diritto di stabilimento e della prestazione di servizi nell'area del mercato comune.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

Ora riteniamo che, per evitare equivoci e malintesi, converrebbe forse reimmettere il requisito della cittadinanza italiana tra quelli che concorrono al titolo per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci, precisando in questa formulazione che occorre avere la cittadinanza italiana o di altro paese aderente alla Comunità economica europea.

ALATRI. Non credo sia il caso di negare la possibilità di svolgere l'attività di maestri di sci a coloro che, nelle zone del Trentino e dell'Alto Adige, possono avere la cittadinanza austriaca.

LOMBARDI RUGGERO. Ancora una volta desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla precipua funzione dello sport di avvicinamento tra tutte le genti. Penso sia opportuno mantenere l'attuale formulazione, senza specificare quale debba essere la cittadinanza di coloro che aspirano all'iscrizione nel ruolo dei maestri di sci.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 6 nel testo originario:

ART. 6.

Entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta della Commissione scuole e maestri della F.I.S.I., il Ministro per il turismo e lo spettacolo fissa il numero dei posti di maestro e di maestro-aiuto di sci che si sono resi vacanti nell'anno precedente o di cui è avvertita la necessità e bandisce i conseguenti concorsi ed esami da espletarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 6.

Entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sentita la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali, il Ministro per il turismo e lo spettacolo fissa la data e la sede dello svolgimento degli esami di ammissione al ruolo e al registro di cui all'articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo.

GAGLIARDI, *Relatore*. Desidero far notare agli onorevoli colleghi, preoccupati che la proposta di legge tende a costituire una casta chiusa, che noi non deleghiamo alla categoria dei maestri di sci l'indizione degli esami per il rilascio delle patenti, ma, anno per anno, il Ministro del turismo e dello spettacolo fisserà la data e la sede dello svolgimento di questi esami.

PRESIDENTE. Dopo la precisazione del relatore, pongo in votazione l'articolo 6, nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 7 nel testo originario:

ART. 7.

Agli esami di concorso per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci possono partecipare i maestri-aiuto che abbiano compiuto almeno 2 stagioni di pratica alle dipendenze di una scuola di sci ed abbiano preso parte ai raduni istruttivi professionali.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 7.

Agli esami per maestri di sci partecipano, previa partecipazione ai corsi istruttivi, esclusivamente aiuto-maestri che abbiano compiuto almeno 2 stagioni di pratica e gli istruttori in possesso del brevetto rilasciato dalle Scuole militari di sci.

GAGLIARDI, *Relatore*. Propongo una breve modifica: all'articolo testé letto, intesa a sostituire la parola « partecipano » con le altre « sono ammessi ».

Inoltre, per coerenza con quanto abbiamo stabilito all'articolo 3, occorre sopprimere le parole « alle dipendenze di una scuola di sci ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dal Relatore all'articolo 7.

(È approvato).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

ART. 7.

Agli esami per maestri di sci sono ammessi, previa partecipazione ai corsi istruttivi, esclusivamente aiuto-maestri che ab-

biano compiuto almeno 2 stagioni di pratica e gli istruttori in possesso del brevetto rilasciato dalle Scuole militari di sci.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 8 nel testo originario:

ART. 8.

L'esame di concorso per l'iscrizione nell'albo dei maestri di sci deve essere articolato in 3 prove: tecnica, didattica e di cultura generale, secondo i programmi ed i testi redatti dalla Commissione scuole e maestri di sci della F.I.S.I.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 8.

L'esame di concorso per la iscrizione al ruolo dei maestri di sci deve essere articolato in tre prove: tecnica, didattica, cultura generale, secondo i programmi redatti dalla Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali di concerto con l'Associazione di categoria.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La Federazione Italiana Sport Invernali, a mio avviso, non dovrebbe comparire nel testo di una legge, in quanto non ha il riconoscimento giuridico che ha il C.O.N.I.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di una federazione che appartiene al C.O.N.I., non mi sembra che l'obiezione sia da prendere in considerazione.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 9 nel testo originario:

ART. 9.

L'esame di concorso per l'iscrizione al registro speciale dei maestri-aiuto di sci deve essere prevalentemente pratico ed articolato su 3 prove: tecnica, didattica e di cultura generale, secondo i programmi all'uopo elaborati dalla Commissione scuole e maestri di sci della F.I.S.I.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 9.

L'esame di concorso per la iscrizione al registro degli aiuto-maestri di sci deve essere prevalentemente pratico ed articolato su tre

prove: tecnica, didattica, cultura generale, secondo i programmi all'uopo elaborati dalla Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali, di concerto con l'Associazione di categoria.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'art. 9 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 10 nel testo originario:

ART. 10.

Il maestro-aiuto dichiarato non idoneo per 2 volte agli esami di concorso per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci, ha la facoltà di ripresentarsi ad una terza sessione. Non ottenendo neanche la terza volta l'idoneità viene escluso dalla possibilità di ogni ulteriore attività didattica professionale.

Avverto che il Comitato ristretto lo ha soppresso.

Dò lettura dell'articolo 11 nel testo originario:

ART. 11.

Per l'iscrizione nel registro speciale dei maestri-aiuto di sci è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere immune da precedenti o pendenze penali;
- c) serbare buona condotta;
- d) essere in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- e) essere in possesso di certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegnamento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario;
- f) aver compiuto il 18° anno di età.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 10.

Per l'iscrizione nel registro degli aiuto-maestri di sci è necessario:

- a) essere immune da precedenti penali;
- b) avere buona condotta;
- c) essere in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- d) essere in possesso del certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegnamento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario;

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

e) avere compiuto il 18° anno di età;  
f) essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 13.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'art. 10 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 12 nel testo originario:

## ART. 12.

Agli esami di concorso per maestro-aiuto di sci possono partecipare tutti coloro che in possesso dei requisiti richiesti abbiano partecipato ai raduni istruttivi professionali, che almeno una volta l'anno la Commissione scuole e maestri di sci è tenuta ad organizzare.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 11.

Agli esami per aiuto-maestri di sci possono partecipare tutti coloro che in possesso dei requisiti richiesti abbiano partecipato ai corsi istruttivi che, almeno una volta l'anno, la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali è tenuta ad organizzare.

MATTARELLI GINO. Propongo di sostituire le parole: « possono partecipare » con le parole: « sono ammessi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattarelli.

(È approvato).

L'articolo 11 nel testo del Comitato ristretto rimane pertanto così formulato:

« Agli esami per aiuto-maestri di sci sono ammessi tutti coloro che in possesso dei requisiti richiesti abbiano partecipato ai corsi istruttivi che, almeno una volta l'anno, la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali è tenuta ad organizzare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 13 nel testo originario:

## ART. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci ed al registro speciale dei maestri-aiuto è no-

minata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composta:

a) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, che la presiede;

b) da un esperto nominato dalla Federazione Italiana Sport Invernali;

c) da due maestri di sci facenti parte del corpo insegnante di una scuola di sci da almeno due anni;

d) da un rappresentante designato dalla Associazione professionale maestri di sci;

e) da un funzionario della carriera direttiva o della carriera di concetto del Ministero per il turismo e lo spettacolo con funzioni di segretario.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 12.

La Commissione esaminatrice del concorso per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci ed al registro degli aiuto-maestri è nominata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composta:

a) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo che la presiede;

b) da un esperto nominato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta della Federazione Italiana Sport Invernali;

c) da due maestri di sci facenti parte del corpo insegnante di una scuola di sci da almeno due anni;

d) da un rappresentante designato dall'Associazione di categoria.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Tenendo presenti le osservazioni avanzate dall'onorevole Lombardi Riccardo a proposito della maggioranza assoluta che i rappresentanti della categoria verrebbero ad avere nella commissione esaminatrice, io propongo di sostituire il rappresentante designato dall'associazione di categoria con un funzionario di carriera direttiva, designato dal prefetto della provincia interessata, con funzioni di segretario.

GAGLIARDI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

MAULINI. In sede di comitato ristretto si era fatto notare in primo luogo come il funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo non fosse la persona più adatta a presiedere la commissione, trattandosi di esami di sci. È giusto ed utile che vi sia un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; ma

si era concordata una formulazione, grazie alla quale, si prevedesse finalmente un solo rappresentante del potere esecutivo, e non due o più. Per questo motivo, noi abbiamo aderito alla formulazione stessa. Ma ora si vogliono di nuovo cambiare i termini, con l'inserimento di un rappresentante del prefetto della provincia interessata. Anzitutto, non riteniamo che, in vista della formazione delle regioni, in ogni provvedimento legislativo debba comparire la figura del prefetto; in secondo luogo, a questo punto, ribadiamo l'opportunità che a presiedere la commissione non sia un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, bensì l'esperto nominato dal C.O.N.I.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Nel provvedimento non è ben spiegato quale sia l'ambito territoriale della commissione esaminatrice. Si tratta di un'unica commissione nazionale? E allora, a quale provincia apparterrà il prefetto?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Alla provincia nel cui ambito territoriale si svolgeranno gli esami.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A mio avviso, è necessario che il provvedimento contenga delle formulazioni ben precise, considerando che esso è atteso per essere preso a modello anche da altre categorie, come le guide turistiche.

Trattandosi di commissione nominata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, si rimane, a mio avviso, legati all'ambito nazionale. Pertanto sarebbe più opportuno sostituire la figura del prefetto con un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno.

GAGLIARDI, *Relatore*. È mia preoccupazione, per la buona applicazione della legge, che si va predisponendo, che la commissione esaminatrice non sia in maggioranza composta dai rappresentanti della categoria interessata, i quali tenderebbero, com'è naturale, a restringere il numero degli iscritti, in modo da rimanere il più possibile i soli a svolgere l'attività in questione. Cerchiamo di rendere veramente idonea questa commissione esaminatrice! Sono previste alcune prove culturali, che non potranno essere controllate dai profani. Inoltre, attribuendo alla commissione una certa garanzia di magistratura, lo stesso titolo verrà a rivestire una serietà maggiore.

LOMBARDI RUGGERO. Sarebbe certamente più facile organizzare gli esami in sedi regionali, locali, ma d'altra parte in que-

sto modo diventerebbe possibile costituire circoli chiusi sotto le influenze locali.

Sono pertanto favorevole alla Commissione nazionale.

ALATRI. Non abbiamo difficoltà ad accettare il criterio di una sola Commissione nazionale, purché non sorgano difficoltà pratiche che ne limitino il buon funzionamento e purché questa Commissione non scontenti gli interessati e si adatti a spostarsi in tutte le regioni d'Italia.

RUSO SPENA. Si seguirà il criterio che adotta il Ministero della pubblica istruzione, il quale, quando in un concorso riceve un numero di iscritti maggiore di quello normale, forma una sottocommissione prima che si comincino a correggere le prove in modo che sia garantita l'univocità di giudizio.

Mi sembra inoltre normale che il Ministero possa scegliere il luogo dove saranno effettuate le prove, in quanto in ogni parte d'Italia si scia in un unico modo.

Ritengo pertanto che il provvedimento circa questo punto non debba essere modificato, intendendosi che potranno essere nominate più commissioni, qualora fosse necessario per il numero di partecipanti, e che la sede di esame, in mancanza di un regolamento, sarà stabilita dal Ministero.

Sono d'accordo inoltre sulla proposta di inserire tra i membri della Commissione un rappresentante del Ministero dell'interno.

SIMONACCI. Sono d'accordo circa l'opportunità, in determinati casi, di istituire sottocommissioni, dipendenti da un'unica Commissione nazionale, e sono d'accordo che il regolamento stabilisca il luogo dove si effettueranno gli esami.

MAULINI. Noi siamo d'accordo con l'istituzione di una Commissione unica, con possibilità di creare altre sottocommissioni.

Concordiamo inoltre con la proposta d'introdurre tra i membri della Commissione un rappresentante del Ministero dell'interno e proponiamo di ridurre ad uno il numero dei rappresentanti dei maestri di sci.

GAGLIARDI, *Relatore*. Sono favorevole.

BISANTIS. All'articolo 8 si parla di esame di concorso per l'iscrizione nel ruolo dei maestri di sci e poi all'articolo 9 si fa riferimento ad un esame per l'iscrizione al registro degli aiuto-maestri. Ora, l'articolo in discussione si riferisce ad una Commissione esaminatrice del concorso, che presuppone una limitazione di posti che non mi pare abbia riscontro nella proposta legge.

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

Per queste ragioni propongo il seguente emendamento: all'articolo 12 sostituire le parole « esaminatrice del concorso » con le altre « giudicatrice per l'esame di abilitazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento testè proposto dal deputato Bisantis, che se approvato, in sede di coordinamento, sarà esteso anche agli articoli 8 e 9.

(È approvato).

Pongo poi in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario Ceccherini, inteso a prevedere nella competenza della commissione giudicatrice per gli esami di abilitazione per l'iscrizione al ruolo o al registro dei maestri e degli aiuto-maestri, anche un funzionario della carriera direttiva del Ministero dello interno.

(È approvato).

L'art. 12 risulta pertanto così formulato:

## ART. 12.

La Commissione giudicatrice per l'esame di abilitazione per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci ed al registro degli aiuto-maestri è nominata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composta:

a) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo che la presiede;

b) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno;

c) da un esperto nominato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta della Federazione Italiana Sport Invernali;

d) da un maestro di sci facente parte del corpo insegnante di una scuola di sci da almeno due anni;

e) da una rappresentante designato dall'Associazione di categoria.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 14 nel testo originario:

## ART. 14.

La Commissione, espletati i concorsi, trasmette le graduatorie di merito con una relazione delle operazioni svolte, al Ministero per il turismo e lo spettacolo. Questi, attesi i risultati dei concorsi, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, proclama i vincitori entro il numero dei posti messi a concorso e trasmette gli elenchi alla Com-

missione scuole e maestri di sci della F.I.S.I. per l'iscrizione nell'albo e nel registro speciale.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 13.

La Commissione, espletati gli esami, trasmette le graduatorie di merito al Ministero del turismo e dello spettacolo. Questi, attesi i risultati degli esami, rilascia il certificato di idoneità per l'iscrizione al ruolo o al registro speciale.

Poiché nessuno chiede di parlare e poiché non sono stati presentati emendamenti pongo in votazione l'art. 13 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 15 nel testo originario:

## ART. 15.

All'iscritto viene, a cura della Commissione scuole e maestri di sci della F.I.S.I., previo pagamento della tassa di iscrizione annuale fissata dalla stessa Commissione, sentito il parere dell'Associazione professionale, rilasciata ogni anno una tessera di riconoscimento attestante l'iscrizione all'albo ed al registro speciale.

L'iscritto ha diritto di ricevere il distintivo di categoria sul quale è impresso il numero di iscrizione all'albo od al registro.

Il Comitato ristretto ha così modificato:

## ART. 14.

All'iscritto viene a cura della Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali, previo pagamento della tassa di iscrizione annuale fissata dalla stessa Commissione, rilasciata ogni anno una tessera di riconoscimento attestante l'iscrizione al ruolo o al registro speciale.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'art. 14 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 16 nel testo originario:

## ART. 16.

Gli atleti delle specialità alpine che abbiano fatto parte della rappresentativa nazionale ai giochi olimpici o ai campionati del mondo,

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

se in possesso dei requisiti richiesti, possono essere iscritti nel registro speciale dei Maestri-aiuto senza sostenere l'esame di concorso, previa partecipazione ad un raduno istruttivo-professionale.

Avverto che il Comitato ristretto lo ha soppresso.

Do lettura dell'articolo 17 nel testo originario:

## ART. 17.

I maestri di sci sono tenuti a partecipare ai corsi di addestramento professionale indicati dalla Commissione scuole e maestri di sci della F.I.S.I. ed all'osservanza dei regolamenti tecnici emanati dalla stessa, sentito il parere dell'Associazione professionale.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 15

I maestri di sci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti tecnici emanati dalla Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali, la cui elaborazione avverrà di concerto con l'Associazione di categoria. La Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana sport invernali eserciti il controllo sull'attività didattica dei maestri e sull'organizzazione tecnica delle scuole di sci.

Poichè non sono stati presentati emendamenti e poichè nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'art. 15 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'art. 18 nel testo originario:

## ART. 18.

I maestri di sci ed i maestri-aiuto che si dovessero rendere colpevoli di abusi, di mancanze nell'esercizio delle loro attività o che si rendessero comunque responsabili di fatti non consoni alla dignità ed al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

La competenza a procedere disciplinariamente, appartiene al Collegio arbitrale previsto dall'articolo 30 della presente legge ed il procedimento è iniziato d'ufficio o su richiesta di chiunque possa averne interesse.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 16.

I maestri di sci e gli aiuto-maestri che si rendono colpevoli di abusi, di mancanze nell'esercizio delle loro attività o che si rendono

comunque responsabili di mancanze o di fatti incompatibili con la loro attività, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

La competenza a procedere disciplinariamente e ad applicare le relative sanzioni, appartiene alla Commissione prevista all'articolo 30 della presente legge ed il procedimento è iniziato d'ufficio o su richiesta di chiunque possa averne interesse.

Faccio presente che in sede di coordinamento sarà precisato esattamente il riferimento che il testo del citato articolo fa all'articolo 30, visto che l'elaborato del Comitato ristretto non prevede un articolo 30.

Poichè nessuno chiede di parlare e poichè non sono presentati emendamenti, pongo in votazione l'art. 16 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'art. 19 nel testo originario:

## ART. 19.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione da ogni attività;
- d) la radiazione dall'albo o dal registro;

L'avvertimento consiste in un formale richiamo a non incorrere in avvenire in altre infrazioni.

La censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo.

La sospensione dall'esercizio di ogni attività professionale non può essere inferiore a 15 giorni, né superiore a 3 mesi.

La radiazione dall'albo o dal registro è sempre pronunciata nel caso che il maestro o maestro-aiuto:

- a) abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria;
- b) abbia subito condanna a seguito di sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, ad una pena detentiva;
- c) sia stato interdetto dai pubblici uffici;
- d) sia stato ricoverato definitivamente in manicomio.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 17.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

- c) la sospensione da ogni attività;
- d) la radiazione dal ruolo o dal registro:

L'avvertimento consiste in un formale richiamo a non incorrere in avvenire in altre infrazioni.

La censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo.

La sospensione dall'esercizio di ogni attività non può essere inferiore a 15 giorni, nè superiore a tre mesi.

La radiazione dal ruolo o dal registro è sempre pronunciata nel caso che il maestro o l'aiuto maestro:

- a) abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria;
- b) abbia subito condanna, a seguito di sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, ad una pena detentiva;
- c) sia stato interdetto dai pubblici uffici;
- d) sia stato ricoverato definitivamente in manicomio.

Tutte le sanzioni sono comunicate per iscritto all'interessato.

RUSSO SPENA. Prevedendo la radiazione nel caso che il maestro o l'aiuto-maestro abbia subito condanna, per delitto non colposo, ad una pena detentiva si stabilisce, a mio avviso, una sanzione troppo grave. È penoso pensare ad un maestro di sci che non può più guadagnarsi da vivere perchè ha firmato un assegno a vuoto. Molti albi prevedono l'esclusione automatica a causa di delitti; ma i delitti più gravi vengono elencati uno per uno, mentre negli altri casi si attende il giudizio discrezionale della commissione dell'Albo stesso.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Potrebbe contemplarsi il caso di delitti non colposi comportanti una pena detentiva non inferiore, per esempio, a cinque anni.

PRESIDENTE. Oppure potremmo stabilire la radiazione dai ruoli di coloro che abbiano subito condanna a seguito di sentenza passata in giudicato per delitto non colposo che comporti pena detentiva superiore ad un anno.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Un maestro di sci può essere radiato dal ruolo, allora, per avere commesso atti di libidine violenta, per cui è contemplata una pena superiore a due anni.

MAULINI. Alla lettera a) del medesimo articolo si contempla il caso del maestro che abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.

LOMBARDI RUGGERO. Non potrebbe giungersi alla formulazione di una unica lettera in cui riunire i due casi?

PRESIDENTE. Cioè, riferirsi a chi abbia gravemente compromesso la propria reputazione e subito condanna per delitto non colposo ad una pena detentiva.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio osservare che non si dovrebbe dire « condanna con sentenza passata in giudicato », perchè secondo la nostra Costituzione la condanna è quella definitiva.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, a proposito dell'articolo 17 volevo informare il collega relatore e gli altri membri della Commissione della disciplina a tale proposito adottata dal Parlamento per la legge relativa ai giornalisti, l'ultima emanata in questa materia. Dirò poi anche qual'è la disciplina vigente per l'albo degli avvocati.

Per i giornalisti non sono stati previsti i casi automatici di radiazione per condanna penale, ma vi è una semplice norma che lascia alla Commissione la decisione sulla radiazione. Essa dice: « La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro ». L'eventuale procedimento penale, e l'eventuale condanna, andrebbero perciò soppesati in rapporto alla lesione della dignità. È un criterio molto generale, che si può condividere, e che il Parlamento ha accettato di recente, con questa legge n. 69 del 1963.

Molto più precisa — forse perchè inerente a diritti soggettivi più gelosamente protetti — è la legge relativa agli avvocati e ai procuratori, che invece segue il sistema al quale si è ispirato il Comitato ristretto per questa legge, indicando le cause automatiche di radiazione. Tale legge dice che la condanna per uno dei reati previsti da alcuni articoli (e fa una elencazione di articoli che riguardano delitti contro la amministrazione della giustizia, contro il patrimonio, contro la persona) e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni importa la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori. La legge dice inoltre che importano parimenti la radiazione l'interdizione dai pubblici uffici e il ricovero in un manicomio.

Si parla però, si badi bene, di manicomio giudiziario. Questa è una parola che si è dimenticata, e che è invece importantissima, in

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

quanto il legislatore si è giustamente preoccupato, per la radiazione, dei ricoverati nell'ospedale psichiatrico giudiziario, nel quale si trovano coloro che non hanno potuto scontare la pena per vizio totale o parziale di mente. La disposizione sarebbe inutile qualora si trattasse di un malato di mente comune, ricoverato permanentemente.

Propongo quindi che si elimini la elencazione delle cause di radiazione, e si adotti la dizione della legge dei giornalisti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Russo Spena propone il seguente emendamento: sostituire il disposto della lettera *b*) con le parole « abbia subito condanna per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a 5 anni ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Sempre l'onorevole Russo Spena propone di sostituire il disposto della lettera *d*) con le parole « sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 17 nel testo del Comitato ristretto così come risulta formulato dopo l'approvazione degli emendamenti:

## ART. 17.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- a*) l'avvertimento;
- b*) la censura;
- c*) la sospensione da ogni attività;
- d*) la radiazione dal ruolo o dal registro.

L'avvertimento consiste in un formale richiamo a non incorrere in avvenire in altre infrazioni.

La censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo.

La sospensione dell'esercizio di ogni attività non può essere inferiore a 15 giorni, né superiore a tre mesi.

La radiazione dal ruolo o dal registro è sempre pronunciata nel caso che il maestro o l'aiuto maestro:

*a*) abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria;

*b*) abbia subito condanna per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena

della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

*c*) sia stato interdetto dai pubblici uffici;

*d*) sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario.

Tutte le sanzioni sono comunicate per iscritto all'interessato.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'art. 20 nel testo originario:

## ART. 20.

Nessun provvedimento disciplinare può essere pronunciato se l'incolpato non è stato formalmente invitato a presentare le proprie discolpe verbalmente o per iscritto, a sua scelta.

I provvedimenti disciplinari debbono essere comunicati all'interessato ed al Ministero per il turismo e lo spettacolo. L'interessato può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro competente. Nella ipotesi di radiazioni, il reclamante resta sospeso da ogni attività professionale fino alla decisione del Ministro.

Il Ministro ha facoltà di chiedere in visione gli atti del procedimento disciplinare.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 18.

Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata se prima l'incolpato non è stato formalmente invitato a presentare le proprie discolpe verbalmente o per iscritto a sua scelta.

I provvedimenti disciplinari debbono essere comunicati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, all'Associazione di categoria e all'interessato.

L'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Autorità competente può proporre reclamo al Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano il quale ha facoltà di chiedere in visione gli atti del procedimento disciplinare. Nella ipotesi di radiazione, il reclamante resta sospeso da ogni attività di insegnamento, fino alla decisione del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'art. 18 nel testo del Comitato ristretto.

(*E approvato*).

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

Dal relatore è stato presentato il seguente articolo 18-bis, che se approvato, in sede di coordinamento, diverrà articolo 19.

## ART. 18 bis

La risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere fra direzione di scuole, maestri e aiuto-maestri è dovuta ad una Commissione nominata per un quadriennio dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e così composta:

a) dal Presidente della Commissione scuole e maestri di sci;

b) da un esperto nominato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sentita la Federazione Italiana Sport Invernali;

c) da un funzionario della carriera direttiva della Prefettura nell'ambito della cui giurisdizione risiede il ricorrente.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'art. 21 nel testo originario:

## ART. 21.

Dall'albo o dal registro professionale si può essere cancellati per volontaria rinuncia.

La volontaria rinuncia non compromette i diritti della F.I.S.I., dell'Associazione professionale e dei terzi, acquisti in relazione alla attività svolta dal Maestro-aiuto o dal Maestro.

Il maestro di sci cancellato dall'albo per volontaria rinuncia ha diritto a chiedere la reinscrizione allo stesso, sempre che sussistano i requisiti essenziali richiesti.

Avverto che il Comitato ristretto lo ha soppeso.

Do lettura dell'art. 22 nel testo originario:

## ART. 22.

Le scuole di sci vengono istituite per iniziativa di un gruppo di maestri che intendano associarsi nell'esercizio della loro attività professionale.

La commissione scuole e maestri di sci della F.I.S.I., dopo l'accertamento delle condizioni di funzionalità e di quant'altro necessario, riconosce ufficialmente la scuola e ne autorizza il funzionamento. La denominazione « scuola di sci » non può essere usata qualora non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione.

L'autorizzazione al funzionamento deve essere esposta al pubblico nei locali della scuola.

I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 300.000.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 20.

Le scuole di sci vengono istituite per iniziativa di un gruppo di maestri che intendano associarsi nell'esercizio della loro attività di insegnamento.

Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sentito il parere della Federazione Italiana Sport Invernali, dopo l'accertamento delle condizioni di funzionalità e di quant'altro necessario, riconosce ufficialmente la scuola e ne autorizza il funzionamento.

La denominazione « scuola di sci » non può essere usata qualora non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere esposta al pubblico nei locali della scuola.

I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 300.000.

L'onorevole Semeraro ha presentato il seguente emendamento: sostituire le parole « da lire 10.000 a lire 300.000 » con le parole « da lire 5000 a lire 50000 ». Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 23 nel testo originario:

## ART. 23.

Il responsabile amministrativo della scuola all'inizio dell'attività deve comunicare tempestivamente al Questore della provincia:

a) il nome del responsabile tecnico;

b) il nome del responsabile amministrativo;

c) l'elenco nominativo del corpo insegnante;

d) i dettagli dell'attrezzatura tecnica e di pronto soccorso.

Parimenti devono essere comunicate tempestivamente tutte le variazioni e l'eventuale cessazione dell'attività, sia pure temporanea.

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

La mancata o intempestiva comunicazione sarà punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 21.

Il responsabile amministrativo della scuola all'inizio dell'attività deve comunicare tempestivamente al Questore della provincia:

- a) il nome del responsabile tecnico;
- b) il nome del responsabile amministrativo;
- c) l'elenco nominativo del corpo insegnante;
- d) i dettagli dell'attrezzatura tecnica e di pronto soccorso.

Parimenti devono essere comunicate tempestivamente tutte le variazioni e l'eventuale cessazione dell'attività sia pure temporanea.

La mancata e intempestiva comunicazione sarà punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

L'onorevole Semeraro ha presentato il seguente emendamento: sostituire le parole « da lire 10000 a lire 100000 » con le parole « da lire 5000 a lire 50.0000 ». Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24 nel testo originario:

## ART. 24.

La direzione tecnica di una scuola di sci deve essere affidata ad un maestro di sci. La direzione tecnica e la direzione amministrativa possono essere affidate alla stessa persona.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 22.

La direzione tecnica di una scuola di sci deve essere affidata ad un maestro di sci iscritto nel ruolo.

Le scuole di sci devono essere in grado di funzionare per tutta la stagione invernale ed estiva e debbono:

- a) avere un corpo insegnante composto di almeno due maestri e due aiuto-maestri;

b) adottare il distintivo nazionale per il corpo insegnante;

c) disporre di una sede autonoma e decorosa.

LOMBARDI RUGGERO. Vorrei proporre il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera d): sottoporre alla Federazione italiana sport invernali, per l'approvazione, le tariffe per l'insegnamento ».

GAGLIARDI, *Relatore*. Mi chiedo se la categoria sarà in grado di fissare una tabella di tariffa univoca, uguale dappertutto.

BISANTIS. Questo provvedimento dovrebbe costituire la base per la futura attività di queste scuole. Il campo delle tariffe è completamente diverso, anche se facciamo riferimento alla FISCI, che dovrebbe sanzionare quanto le scuole propongono. Occorre tenere presente che si tratta di associazioni che non hanno base giuridica vera e propria.

LOMBARDI RUGGERO. Vorrei ricordare all'onorevole Bisantis che con gli articoli precedenti abbiamo dato veste giuridica alle scuole di sci. Attualmente tali scuole, quando assumono allievi dal primo al sesto corso, rilasciano buoni sulla base di tariffe rigidamente prestabilite. Nulla si lascia alla libera contrattazione. Se noi lasciamo piena libertà nel fissare tali tariffe, finirà che le scuole di sci saranno accessibili solo ai ragazzi molto ricchi.

MAULINI. Mi rendo conto delle preoccupazioni avanzate all'inizio di seduta dall'onorevole Lombardi Ruggero, e ribadite ora. Tutti abbiamo potuto constatare l'esosità delle tariffe, soprattutto in occasione di grande affluenza di gente. Ma in nessun provvedimento legislativo che faccia riferimento a scuole sono fissate delle tariffe. Fissare delle tariffe in questo caso significherebbe esprimere una mancanza di fiducia verso la categoria interessata. Inoltre, nell'articolo 25 della proposta di legge sono fissate alcune garanzie.

RUSSO SPENA. Non possiamo stabilire delle tariffe, poichè queste oltretutto si modificano di continuo. Le tariffe sono proposte dalla categoria ed approvate dal Ministero competente; per tal modo, diventano sanzionate.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Generalmente, sono le aziende di soggiorno a stabilire le tariffe.

LOMBARDI RUGGERO. Mi sembra giusta l'osservazione del Sottosegretario Ceccherini.

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

SARTI. *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* I maestri di sci hanno prospettato l'opportunità di stabilire non solo l'adozione di un distintivo, ma anche di una divisa nazionale, allo scopo di venire subito riconosciuti. Perciò, propongo di aggiungere alla lettera b) dell'articolo 21 dopo la parola « adottare » le parole « la divisa e ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Sarti.

(È approvato).

L'art. 22 nel testo del Comitato ristretto, rimane pertanto così formulato:

## ART. 22

La direzione tecnica di una scuola di sci deve essere affidata ad un maestro di sci iscritto nel ruolo.

Le scuole di sci devono essere in grado di funzionare per tutta la stagione invernale ed estiva e debbono:

- a) avere un corpo insegnante composto di almeno due maestri e due aiuto-maestri;
- b) adottare la divisa e il distintivo nazionale per il corpo insegnante;
- c) disporre di una sede autonoma e decorosa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'art. 25 nel testo originario.

## ART. 25.

Le scuole di sci debbono essere in grado di funzionare per tutta la stagione invernale o estiva e debbono:

- a) avere un corpo insegnante composto da almeno due maestri e due maestri-aiuto;
- b) adottare la divisa nazionale per il corpo insegnante;
- c) disporre di una sede autonoma e decorosa.

Avverto che il Comitato ristretto ha fuso l'articolo testè letto con l'articolo precedente n. 22 nel testo già approvato.

Dò lettura dell'articolo 26 nel testo originario:

## ART. 26.

L'esercizio dell'attività di maestro di sci e di maestro-aiuto senza l'iscrizione nell'albo o nel registro speciale, oppure senza aver cor-

risposto la tassa di iscrizione annuale prevista dal precedente articolo 15, l'indossare divise e distintivi propri dei maestri di sci e dei maestri-aiuto senza averne diritto, costituisce rispettivamente abusivo esercizio di una professione ed usurpazione di titoli e per conseguenza è punito ai sensi delle vigenti norme del Codice penale.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato.

## ART. 23.

L'esercizio dell'attività di maestro di sci e di aiuto-maestro senza l'iscrizione nel ruolo e nel registro, l'indossare divise e distintivi propri dei maestri e degli aiuto-maestri, senza averne diritto, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

LOMBARDI RUGGERO. Abbiamo stabilito che nelle scuole di sci possono insegnare soltanto i maestri di sci e gli aiuto-maestri di sci. Abbiamo poi stabilito che tutto il corpo insegnante deve adottare divise e distintivi nazionali. Io chiedo che, per permettere al privato di insegnare i primi movimenti dello sport, nel presente articolo, dopo le parole « aiuto-maestro » siano aggiunte le parole « in scuole di sci ».

PRESIDENTE. Ciò è contrario allo spirito della legge.

LOMBARDI RUGGERO. Propongo la soppressione dell'articolo 23 del testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 23 del testo del Comitato ristretto.

(Non è approvato).

SEMERARO. Propongo di modificare le ammende previste « in lire 50.000 a lire 500.000 » nella misura da « lire 20.000 a lire 200.000 ».

MAULINI. Accettiamo l'emendamento Semeraro. Non possiamo dimenticare che in questo campo si registra un'attività disordinata da parte di alcune persone che dalla presente legge verranno sicuramente danneggiate. È necessario un certo periodo di adattamento.

GAGLIARDI, *Relatore.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento Semeraro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Semeraro.

(È approvato).

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

L'articolo 23 nel testo del Comitato ristretto risulta così formulato:

« L'esercizio dell'attività di maestro di sci e di aiuto-maestro senza l'iscrizione nel ruolo e nel registro, l'indossare divise e distintivi propri dei maestri e degli aiuto-maestri, senza averne diritto, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 27 nel testo originario:

## ART. 27.

Alle scuole che assumono alle loro dipendenze maestri o maestri aiuto non abilitati all'esercizio professionale sarà comminata la sospensione di ogni attività, da parte del Questore della provincia, per un periodo non inferiore ai tre mesi.

Il direttore tecnico della Scuola di sci presso la quale abbiano prestato servizio persone non abilitate è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Il Direttore amministrativo della stessa scuola è punito con la stessa pena.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 24.

Alle scuole di sci che assumono alle loro dipendenze maestri o aiuto-maestri di sci non abilitati all'esercizio è comminata la sospensione di ogni attività da parte del Questore della provincia per un periodo non inferiore a 2 mesi.

Il direttore tecnico della scuola di sci, qualora si serva di persone non abilitate ai sensi della presente legge, è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

SEMERARO. Propongo di aumentare l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione.

PRESIDENTE. Non mi sembra opportuno. Insiste nel suo emendamento?

SEMERARO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 24 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 28 nel testo originario:

## ART. 28.

Il Questore della provincia qualora le attrezzature della scuola non offrano idonee garanzie o la scuola stessa a sensi della presente

legge non sia in grado di funzionare, può sospendere l'esercizio dell'attività fin quando le rilevate deficienze non vengano eliminate.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

## ART. 25.

Il Questore della provincia, qualora le attrezzature della scuola non offrano idonee garanzie o la scuola stessa non sia in grado di funzionare, può sospendere l'esercizio dell'attività fin quando le rilevate deficienze non vengano eliminate.

SEMERARO. Il Questore della provincia non ha gli elementi per giudicare se le attrezzature della scuola o la scuola stessa diano le opportune garanzie di buon funzionamento. Propongo di aggiungere, dopo la parola « provincia » le parole « sentito il parere del delegato provinciale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Semeraro.

(È approvato).

L'articolo 25, del testo del Comitato ristretto rimane così formulato:

Il Questore della provincia, sentito il parere del delegato provinciale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, qualora le attrezzature della scuola non offrano idonee garanzie o la scuola stessa non sia in grado di funzionare, può sospendere l'esercizio dell'attività fin quando le rilevate deficienze non vengano eliminate.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 29 nel testo originario:

## ART. 29.

Ove l'Associazione professionale dei maestri di sci dovesse ottenere giuridico riconoscimento, tutti i diritti ed incombenze della presente legge attribuiti alla Commissione scuole e maestri di sci della F.I.S.I., tranne quello di designare un componente della Commissione giudicante ai sensi dell'articolo 13 lettera b), saranno devoluti alla detta associazione.

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

Avverto che il Comitato ristretto lo ha soppresso.

Dò lettura del seguente articolo 26 proposto dal Comitato ristretto:

## ART. 26.

Le norme della presente legge non si applicano all'attività della scuola media obbligatoria ove la pratica dello sci è prevista come attività di educazione fisica, nonché all'attività per ragazzi sino ai 12 anni condotta da associazioni alpinistiche o scialpinistiche non aventi scopo di lucro.

MAULINI. Ricollegandomi alle affermazioni dell'onorevole Lombardi vorrei proporre di non fissare l'età prevista per i ragazzi, ma di disporre genericamente « nonché all'attività per i ragazzi ». In tal modo si eviterebbe di escludere coloro che hanno superato anche di pochi giorni il limite di età stabilito. Vi sono associazioni, come il C.A.I., che hanno ragazzi come istruttori in grado di insegnare ai più giovani i primi rudimenti dello sci. Dobbiamo cercare di non mortificare con questo provvedimento l'attività di tante benemerite associazioni e ricordare che, dal C.A.I. e dalle associazioni alpinistiche per ragazzi, sono usciti i nostri campioni. Rispettiamo questa attività che non ha scopo di lucro.

In piccole località — come, ad esempio, nel mio paese — dove non esisterà mai una scuola di sci, i giovani imparano a sciare proprio nei gruppi giovanili del C.A.I., delle A.C.L.I. o dell'U.I.S.P., eccetera. Lasciamo che si svolga questa attività, anche in omaggio alla libertà di associazione che democraticamente prepara i giovani.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Una scuola, però, potrebbe non aprirsi perché subentrano in una certa località queste associazioni alpinistiche.

Lo spirito della legge è anche quello di preparare tecnicamente i giovani a questo sport.

MAULINI. Ma, diciamolo chiaramente, il giovane figlio del manovale non può permettersi di pagare certe tariffe.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I migliori sciatori d'Italia, però, sono boscaioli, sono gente della montagna.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Maulini propone di sopprimere le parole « sino ai 12 anni », ne pongo in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

L'articolo 26 nel testo del Comitato ristretto, risulta così formulato:

## ART. 26.

Le norme della presente legge non si applicano all'attività della scuola media obbligatoria ove la pratica dello sci è prevista come attività di educazione fisica, nonché all'attività per ragazzi condotta da associazioni alpinistiche o scialpinistiche non aventi scopo di lucro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura del seguente articolo 27, proposto dal Comitato ristretto:

## ART. 27.

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 30 nel testo originario:

## ART. 30.

La risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere fra direzione di scuole, maestri e maestri aiuto è devoluta ad un collegio arbitrale, nominato per un quadriennio dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, composto da:

- a) un magistrato che lo presiede
- b) un funzionario della carriera direttiva del Ministero per il turismo e lo spettacolo;
- c) un maestro di sci con almeno due anni di iscrizione all'albo.

Avverto che il Comitato ristretto lo ha soppresso.

Dò lettura dell'art. 31 nel testo originario:

*Norme transitorie.*

## ART. 31.

Per un periodo di anni cinque, dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci o al registro dei maestri-aiuto potrà prescindersi dal titolo di studio prescritto rispettivamente dall'articolo 5 lettera d) e dall'articolo 11 lettera d).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 28.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci e al registro degli aiuto-maestri potrà prescindere dal titolo di studio prescritto rispettivamente dall'articolo 5 lettera c) e dall'articolo 10 lettera c).

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'art. 28 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura dell'art. 32 nel testo originario:

ART. 32.

Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di maestro o di maestro-aiuto e del relativo documento di riconoscimento rilasciato dalla F.I.S.I., regolarmente vidimato, possono chiedere di essere iscritti all'albo od al registro senza ulteriori formalità sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 5 e 11 della presente legge.

Alla valutazione dei requisiti ed alla formazione degli elenchi degli iscrivendi provvederà una commissione istituita ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 29.

Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di maestro o di aiuto-maestro e del relativo documento di riconoscimento rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali regolarmente vidimato, possono chiedere di essere iscritti al ruolo o al registro senza ulteriori formalità, sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 5 e 10 della presente legge, astrazione fatta dal titolo di studio.

Alla valutazione dei requisiti ed alla formazione degli elenchi degli iscrivendi provvederà la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'art. 29 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

L'onorevole Ruggero Lombardi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare la proposta di legge Simonacci n. 7611 fa voti perché il Ministero del turismo e dello spettacolo autorizzi le aziende di cura e di soggiorno e, dove manchino le *Pro-loco*, alla vigilanza e al controllo dei prezzi delle scuole di sci per i vari corsi di istruzione ».

SEMERARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'ordine del giorno presentato dal collega Lombardi sia improponibile in quanto verrebbe a ledere la libertà del cittadino, demandando alle aziende di cura e di soggiorno la vigilanza ed il controllo sui prezzi delle scuole di sci. Non dobbiamo dimenticare che esistono delle scuole private, autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione, che possono praticare i prezzi che vogliono: è facoltà del cittadino di servirsi di esse.

LOMBARDI RUGGERO. Devo dire al collega Semeraro che con il mio ordine del giorno non voglio imporre prezzi a nessuno; tuttavia egli ha dimenticato che le scuole di sci, con questa legge, sono costituite in enti che hanno l'esclusiva dell'insegnamento sciistico, per cui non è possibile che esse possano imporre i loro prezzi senza alcun controllo.

SEMERARO. ...Devono essere maestri di sci! Lasciamo libertà di concorrenza...

LOMBARDI RUGGERO. La libertà di concorrenza si può fare solo attraverso i maestri di sci...

GAGLIARDI, *Relatore*. L'ordine del giorno mi sembra quanto mai saggio, perché nel momento in cui noi costituivamo un corpo autorizzato, ci preoccupiamo anche del fatto che ciò non produca una lievitazione delle tariffe e quindi le coordiniamo con le esigenze degli sciatori attraverso l'organo più periferico e più idoneo allo scopo che è l'azienda autonoma e la *Pro loco*. Questo accade per tutti i pubblici servizi, per tutte le attività di guida, dai taxi alle gondole di Venezia eccetera, proprio per evitare la speculazione.

SEMERARO. Si poteva stabilire in un articolo della proposta di legge che le tariffe sono fissate da Tizio o da Caio.

GAGLIARDI, *Relatore*. Le tariffe non si possono fissare in un articolo della legge perché abbiamo detto che secondo le varie località, secondo le varie tradizioni, secondo il

vario afflusso di pubblico e la presenza o meno della neve esse vanno e vengono, salgono e diminuiscono; per cui un articolo della legge costituirebbe un assurdo.

L'ordine del giorno, quindi, invita l'organizzazione turistica ad interessarsi di questo problema non, evidentemente, con un'autorità giuridica pregnante ma con un'autorità morale che le viene dall'essere lo strumento che domani diffonde queste notizie e mette in condizione il pubblico di essere a conoscenza delle tariffe.

In tal modo si evitano anche abusi da parte dei maestri di sci e si consente agli sciatori di conoscere le tariffe negli stessi alberghi.

SIMONACCI. Ritengo che le osservazioni formulate dal collega Semeraro siano abbastanza attendibili.

PRESIDENTE. Nell'ordine del giorno si dice che le aziende di cura e soggiorno e le *Pro loco* avrebbero facoltà di vigilare e controllare i prezzi delle scuole di sci. Ora, io domando, quali sono i modi e gli effetti della vigilanza e del controllo?

LOMBARDI RUGGERO. Lo stavo spiegando quando mi è stata tolta la parola dal collega Semeraro.

Ho usato l'espressione « vigilanza » ben sapendo che le aziende di cura e soggiorno e le *Pro loco* non hanno autorità, per la legge che le ha costituite, di interferire in questo argomento. Ma autorità morale sì, interesse sì, perché debbono curare lo sviluppo del turismo e dello sport nelle loro zone.

Ho usato tale formulazione pensando che il Sottosegretario avrebbe osservato che nella legislazione in preparazione per la trasformazione di compiti o aumento di compiti delle aziende di cura e soggiorno si potesse includere, tra le loro attività, anche quella della sorveglianza in questa materia.

DI GIANNANTONIO. Io ritengo che la preoccupazione del collega Lombardi sia validissima e importantissima, ma nello stesso tempo ritengo altrettanto valida la preoccupazione del collega Semeraro cosicché proporrei di lasciare ad una fase successiva la formulazione di un ordine del giorno di questo tipo, non appena cioè avremo una nozione più diretta e concreta del funzionamento di questo settore. Provvedendo ora, potremmo percorrere un po' troppo i tempi.

Mi sembra quindi una posizione equilibrata quella di proporre un rinvio ad un momento successivo, quando sapremo più concretamente in che senso indirizzarci.

RUSSO SPENA. Non vorrei entrare in questa polemica che ha impegnato così a fon-

do i colleghi Lombardi e Semeraro. Desidero solo sapere se la Commissione intende seguire il suggerimento del Presidente di stabilire che cosa significa, nell'ordine del giorno, l'espressione vigilanza e controllo delle aziende di soggiorno e cura.

Mentre ritengo che questa proposta di legge, al Senato, troverà uno strumento tecnico più efficace, concordo con i presentatori, quanto alla bontà della sostanza del provvedimento, non già dello strumento tecnico. Desidero infatti rilevare che tutte le leggi che istituiscono degli albi prevedono un'autorità di vigilanza. Questa, però, proveniente dal vertice, non dalla periferia, deve riguardare non già l'andamento delle scuole, bensì vigilare il comportamento della categoria, per quanto attiene alla legittimità, cioè al rispetto delle leggi.

Anzi, in questa materia, il problema è stato sempre di notevole rilievo, perché da un lato vi è il Ministero di grazia e giustizia che rivendica il diritto di vigilare tutte le categorie professionali, dall'altro vi sono i singoli ministeri che di volta in volta accampano la propria competenza. Così noi abbiamo che tutte le professioni liberali — e questa rientra tra le professioni liberali anche se non lo si è specificato — sono controllate dal Ministero di grazia e giustizia, al quale sono state sottratte ad esempio dal Ministero della sanità la categoria dei veterinari, e, recentemente, dal Ministro del lavoro, la categoria dei consulenti del lavoro. In relazione a quest'ultimo punto si ebbe, in sede di Consiglio dei Ministri, una vivace polemica tra l'allora ministro per il lavoro e quello per la giustizia. Si riuscì, è vero a varare quel progetto di legge, soltanto perché nel frattempo, nel secondo Ministero Moro, il Ministro per la giustizia era diventato Ministro per il lavoro.

Ora, la vigilanza doveva, semmai, essere affidata al Ministero del turismo, organo che avrebbe avuto modo di controllare, attraverso le proprie direzioni generali, il rispetto formale della legge, in merito alla composizione delle scuole, alle materie disciplinate, alle iscrizioni, ecc...

Ritengo, cioè, assolutamente inconsistente un controllo delle aziende autonome di soggiorno e cura, perché si tratta di aziende che rappresentano organi periferici, indirizzati verso altri scopi. Volendosi, ripeto, dar vita ad un qualcosa che segua un certo criterio logico; occorrerebbe investire di una vigilanza generica il Ministero della giustizia; se proprio, poi, si volesse ignorare che trattasi di

categoria professionale, detta vigilanza dovrebbe in ogni caso, essere demandata al Ministero del turismo.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Poiché la materia sembra a me essere degna di valutazione, anche in ordine agli sviluppi che, in relazione ai compiti specifici degli enti citati nell'ordine del giorno Lombardi (soprattutto per quanto attiene alle aziende autonome), è da prevedersi vi saranno, proporrei di rinviare ad altra sede un esame accurato e dettagliato della stessa. Vi sono scadenze, importanti, in vista. A Roma si terrà, dal 16 al 19 maggio, la Conferenza nazionale del turismo, in seno alla quale si svolgerà il convegno nazionale delle aziende autonome di soggiorno. Mi riserverei, dunque, di esaminare il tutto in rapporto agli sviluppi che la discussione presenterà.

Pertanto, la posizione del Governo, almeno per quanto attiene il mio Ministero, non può che essere di semplice accettazione per raccomandazione dell'ordine del giorno di cui trattasi.

LOMBARDI RUGGERO. Mi dichiaro soddisfatto di tale accettazione e non insisto nella votazione dell'ordine del giorno da me presentato.

MAULINI. A nome del gruppo comunista dichiaro che voteremo a favore della proposta di legge in esame. Già in altra seduta abbiamo rappresentato l'urgenza di regolamentare e quindi di riconoscere l'importanza dell'attività dei maestri di sci, attività che darà sempre maggior garanzia agli effetti sportivi, ed incremento agli effetti turistici di tante nostre zone montane, dopo che i maestri stessi avranno superato il vaglio teorico e pratico dei concorsi previsti dal provvedimento. Non v'è da trascurare che sino ad oggi, al fortissimo aumento dei cittadini praticanti lo sci non è corrisposto un uguale aumento del numero dei maestri e degli aiuti maestri. Ritendiamo che ciò sia dovuto soprattutto alla mancanza di garanzie e di prospettive inerenti la categoria.

Dobbiamo riconoscere che il Comitato ristretto ha accettato molte delle proposte presentate dalla categoria interessata.

Vogliamo esprimere però una riserva per quanto contenuto nell'articolo 12, in quanto avremmo desiderato che la presidenza della Commissione giudicatrice per gli esami fosse affidata a un rappresentante del C.O.N.I. e non — pur con tutto il rispetto dovuto — ad un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri del Comitato ristretto hanno presentato varie proposte ed in particolare desidero ricordare l'utilità dell'articolo 26 che stabilisce la libertà dell'attività dell'insegnamento nella scuola media obbligatoria e nelle associazioni alpinistiche o scialpinistiche non aventi scopo di lucro.

Il nostro gruppo, di concerto con l'onorevole Gex, da lei, onorevole Presidente, così degnamente ricordato questa mattina, aveva presentato un articolo riguardante l'attività della guida-sciatore, ma la maggioranza del Comitato ristretto ha ritenuto che tale attività esuli dai fini della presente legge. La figura della guida-sciatore, creata nel 1965, è stata una necessità dovuta al forte incremento di sciatori allo sci-alpinistico, e, soprattutto, alla costruzione di funivie di alta quota che portano gli sciatori in alta montagna. Tali funivie trasportano purtroppo molti inesperti su piste difficili e con tracciati che attraversano zone di particolari difficoltà alpinistiche. Noi avremmo desiderato che fosse stato stabilito che la guida-sciatore può accompagnare il proprio cliente su qualsiasi pista di discesa, dare il proprio consiglio tecnico od insegnamento, escludendo le lezioni di insegnamento dello sci su campetto o campo scuola, e ciò alla luce del regolamento riconosciuto dal Consorzio Nazionale Guide e Portatori.

È stato affermato che l'attività della guida-sciatore è completamente al di fuori delle attività considerate nel provvedimento in esame, per cui vorremmo che questa dichiarazione restasse a verbale.

SIMONACCI. A nome dei proponenti, tra i quali era il collega Gex, caduto ieri l'altro con l'aereo e già commemorato dal Presidente in inizio di seduta, ringrazio il relatore, l'onorevole Sarti, sottosegretario per il turismo e lo spettacolo e l'onorevole Ceccherini, sottosegretario per gli interni e dichiaro la mia soddisfazione per l'approvazione di questa proposta di legge nonostante essa abbia avuto un iter così difficile.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato al coordinamento della proposta di legge che sarà votata subito a scrutinio segreto.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

SIMONACCI ed altri: « Disciplina dell'insegnamento dello sci » (1611):

Presenti e votanti . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . .	23
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Bisantis, Borsari, Botta, Calabrò, Calasso, Carli Miotti Amalia, Cassiani, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Gambelli-Fenili,

Grimaldi, Greppi, Jacazzi, La Bella, Lombardi Ruggero, Malfatti Francesco, Mattarelli Gino, Maulini, Levi Arian Giorgina, Russo Spenna, Semeraro, Simonacci, Vincelli, Viviani Luciana.

*Sono in congedo:*

Dietl e Cattaneo Petrini Giannina.

**La seduta termina alle 13.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO